

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di giugno 2016

LEGGI

POSTE ITALIANE INTERROMPE IL SERVIZIO «DATA CERTA»

Dal 1° aprile scorso, le Poste Italiane non offrono più il servizio «Data Certa» ossia l'apposizione del timbro che fornisce la prova che il documento sia stato formato in un determinato giorno, mese, anno. Il servizio «Data Certa» era infatti un'attestazione proveniente da pubblico ufficiale, che mediante il timbro postale apposto su documenti indicava con certezza tempi e data dell'atto e suppliva alle funzioni che altrimenti sarebbero spettate al Notaio o all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio di registrazione. La Data Certa, infatti, ha lo scopo di rendere opponibile il documento a eventuali controinteressati e a dare certezza dei rapporti contrattuali tra i privati, dando prova della formazione di un documento in un determinato arco temporale o, comunque, nella prova della sua esistenza anteriormente a uno specifico evento o a una specifica data. Le aziende di trasporto erano solite ricorrere a questo servizio postale che permetteva di far apporre la data certa sui loro contratti di trasporto ai sensi e per gli effetti di legge (D.Lgs. 286/2005 e ss.), infatti essa veniva apposta come contratti, dichiarazioni unilaterali e altre scritture private. Con la sospensione del servizio postale chi vorrà far apporre una

data certa su un documento, avrà tre alternative:

- invio a mezzo Pec: dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) potrà inviare al destinatario il documento, conservando poi le due ricevute di "accettazione" e di "consegna" che il sistema genera automaticamente. Il

sistema risulta economico e veloce;

- invio a se stesso: affrancando il documento, può inviarlo a se stesso, in modo tale che venga apposto comunque il codice a barre dal quale è possibile risalire alla data di spedizione. La spedizione va fatta tramite "raccomandata senza busta" per cui è necessario che l'ultima facciata, quella posteriore, rimanga completamente bianca per scrivere l'indirizzo del destinatario;

- invio con marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire a un documento informatico (o a un oggetto digitale) una data e un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale

SOMMARIO

LEGGI

- Poste Italiane interrompe il servizio "Data Certa"
- Contributo 2016 per finanziamento dell'Autorità Antitrust
- Contributi all'Autorità di Regolazione Trasporti
- Le novità del Codice
- Doganale dell'Unione
- Esame per la revisione di patente e CQC
- Linee guida per l'operatività degli uffici periferici MIT
- Quietanze di pagamento delle sanzioni per violazioni al CdS
- Studi di settore 2016
- In Francia salario minimo per autisti stranieri
- Dal 2017 nuovo requisito di onorabilità
- Fissazione della misura degli interessi moratori per ritardato pagamento

CONTRIBUTO 2016 PER FINANZIAMENTO DELL'AUTORITÀ ANTITRUST

Delibera AGCM 23 marzo 2016 n. 90 del 18 aprile 2016

Con questa delibera, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stabilisce le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'AGCM per l'anno 2016. Il sistema di finanziamento dell'Antitrust, come modificato dalla legge (D.L. n. 1/2012 art. 5-bis)

prevede un contributo a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Vediamo i principali aspetti. Misura del contributo: la misura del contributo per l'anno 2016 è fissata nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, senza variazioni dunque rispetto allo scorso anno.

Soggetti tenuti al versamento: per individuare i soggetti obbligati si deve tenere conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni") dell'ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016. L'importo massimo dovuto da ciascuna impresa non può superare più di 100 volte la misura minima e, quindi, non potrà eccedere i 300.000 euro.

Termini: il contributo dovrà essere versato a partire dal 1° luglio 2016 ma entro il 31 luglio 2016.

Versamento: da quest'anno per agevolare le imprese il contributo può essere versato utilizzando il bollettino M.a.v spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e PEC. Il bollettino può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale o attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati. Resta comunque la possibilità di fare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE TRASPORTI

L'autorità di Regolazione dei Trasporti ha richiesto il contributo per il funzionamento, relativo all'anno in corso, alle imprese del settore dei trasporti. Il versamento dei primi 2/3 del contributo era dovuto entro il 29 aprile scorso, ricordando che il mandato o parziale pagamento del medesimo comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Equitalia, e l'applicazione degli interessi di mora. La delibera contributiva 2016 dell'Autorità prevede, analogamente all'anno passato, un onere pari allo 0,2 per mille del fatturato, dovuto da parte delle imprese con fatturato superiore a 30 milioni di euro. Comunque anche quest'anno alcune associazioni di categoria hanno presentato ricorso al TAR Piemonte per ottenere la sospensione dell'obbligo di versamento del contributo. Il Tribunale amministrativo regionale, nel 2015 in casi analoghi aveva già sospeso il pagamento rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

LE NOVITÀ DEL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

Agenzia delle Dogane. Nota n. 45898 RU e Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016

Dal 1° maggio scorso è operativo il nuovo Codice Doganale dell'Unione (Regolamento n. 952/2013) e da tale data sono stati abrogati il Codice Doganale Comunitario e il relativo Regolamento di esecuzione (Reg. n. 2913/92 e Reg. n. 2454/94). L'Agenzia delle Dogane, con questa nota e con questa circolare ha fornito le disposizioni e le istruzioni

procedurali di attuazione del nuovo codice, evidenziando al tempo stesso le novità introdotte. Per agevolare la fase di prima applicazione e per ridurre i tempi dello sdoganamento, l'Agenzia ha richiamato l'attenzione sulle semplificazioni nazionali già disponibili come sdoganamento in mare; Sportello Unico, Fast Corridors e su quelle in via di implementazione come: sdoganamento H24, 7 giorni su 7; gestione telematica dichiarazione con utilizzo del Fascicolo Elettronico. A regime, il nuovo codice porterà la completa digitalizzazione dello scambio di informazioni tra uffici doganali ed operatori e lo spostamento dei controlli doganali dalle merci agli operatori (procedure domiciliate, AEO).

ESAME PER LA REVISIONE DI PATENTE E CQC

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2016

Con questo decreto, dal 20 aprile scorso, vengono introdotte novità sull'esame per la revisione della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente (CQC). Per il rinnovo periodico della patente invece basta la visita medica d'idoneità e per il rinnovo della CQC va solo affrontato uno specifico corso d'aggiornamento senza esame finale. Vediamo in dettaglio i principali punti.

Revisione. La revisione, prevista dall'articolo 128 del Codice della Strada, è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione in casi specifici: - quando ci siano dubbi su fatto che il titolare della patente di guida sia più in possesso dei requisiti fisici e

psichici prescritti o

- quando abbia commesso gravi infrazioni e quindi sorgano fondati dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o

- quando il titolare della patente o della carta di qualificazione del conducente abbia perso tutti i punti. Esame. L'esame per la revisione della patente comprende sia una prova teorica sia una prova pratica, mentre quello per la revisione della carta di qualificazione del conducente prevede solo la prova teorica. Le novità riguardano la prova teorica sia per la modalità di svolgimento dell'esame sia per i programmi.

Prova teorica. La prova teorica per la revisione della patente consiste in un questionario estratto da un database predisposto dal MIT, secondo un criterio di casualità. La prova d'esame viene effettuata con l'utilizzo di un supporto elettronico, tablet o PC dotato di monitor touchscreen, sul cui schermo compariranno le domande alle quali sarà possibile rispondere cliccando su V «vero» o F «falso». Il sistema informatico registrerà il risultato al completamento della prova.

Sono previste domande e tempistiche diverse in base al tipo di patente da revisionare:

- per le patenti di categoria AM l'esame teorico si compone di 20 domande a cui rispondere in 20 minuti, scatta la bocciatura se si fanno più di 2 errori;

- per le patenti di categoria A1, A2, A, B1, B e BE le domande sono 30, il tempo massimo è di 30 minuti e il numero massimo di errori consentito è 3;

- per le patenti di categoria C1 e C1E con codice unionale 97, ci sono 30 domande, 30 minuti di tempo e

sono ammessi massimo 3 errori;

- per le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, il questionario è composto da 30 domande, la prova dura 30 minuti e si intende superata se il numero di risposte errate non è superiore a 3;

- per le patenti di categoria D1, D1E, D e DE sempre 30 domande, 30 minuti e massimo 3 errori;

- per la revisione della CQC le domande sono 40, ci sono 40 minuti di tempo a disposizione e la prova si intende superata per non chi commette più di 4 errori.

Argomenti di esame. Con il decreto cambiano anche i programmi per l'esame di revisione: se finora lo svolgimento degli esami riguardava gli stessi argomenti studiati per il conseguimento della patente o della CQC, le nuove prove riguardano anche norme di comportamento, effetti della guida sotto l'influenza di alcool o stupefacenti, requisiti del veicolo necessari per la sicurezza della circolazione, segnaletica stradale, questo per tutelare l'incolumità e la sicurezza della circolazione e degli utenti della strada.

LINEE GUIDA PER L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI MIT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota n.7822 del 15 aprile 2016

Il MIT ha fornito istruzioni agli uffici provinciali della Motorizzazione in relazione alle procedure amministrative da porre in essere per il rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio della professione e per l'iscrizione all'Albo. Il MIT si è anche espresso sulle sanzioni amministrative, sui procedimenti sanzionatori

applicabili e sull'ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia del provvedimento adottato dall'ufficio provinciale. Vediamo in dettaglio i principali punti della nota ministeriale.

Rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore. La domanda di iscrizione all'Albo consiste in una procedura attraverso cui l'impresa dimostra il possesso dei requisiti dell'accesso alla professione, come l'onorabilità, l'idoneità finanziaria e professionale. Soddisfatti tali requisiti, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasportatore, l'impresa dovrà completare la procedura con la richiesta di iscrizione al REN, fatte salve le imprese con veicoli fino a 1,5 ton, dimostrando il possesso del requisito dello "stabilimento" che consiste, tra l'altro, nella dimostrazione della disponibilità di veicoli e completando in tal modo la procedura prevista dalla legge (Reg.1071/2009). Tutte le variazioni intervenute successivamente, debbono formare oggetto di apposito procedimento amministrativo, sia che riguardino l'impresa in quanto tale, sia che riguardino i requisiti d'accesso alla professione che debbono permanere nel tempo. La perdita anche di un solo requisito incide sulle condizioni della validità dell'autorizzazione e, come effetto automatico, sulla regolarità dell'iscrizione all'Albo. Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori. Si applicano le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di comunicazione (ex art.19 del D. Lvo 395/2000), mentre per le altre sanzioni amministrative pecuniarie

e disciplinari (contenute nella Legge 298/74 e nel Codice della strada), il MIT fa rilevare che il Reg.1071/2009 intende incidere sull'autorizzazione all'esercizio della professione, anche in esito a provvedimenti che riguardano persone fisiche (come il gestore dei trasporti), piuttosto che su provvedimenti disciplinari di precedente concezione.

Le sanzioni disciplinari e la sanzione accessoria. La legge (art. 21 della Legge 298/74) stabilisce sanzioni disciplinari che vanno dal semplice ammonimento alla radiazione dall'Albo, a seconda della gravità della violazione. L'abolizione di alcune norme ed obblighi mai entrati effettivamente in vigore, rendono inapplicabili le sanzioni previste, mentre resta in vigore l'obbligo di rispettare la normativa in materia di contratto di lavoro. Con il passaggio delle competenze in materia di Albo dalle Province, che avevano precedentemente adottato strumenti applicativi delle sanzioni disciplinari, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è venuto meno il fondamento giuridico per l'applicazione di tali sanzioni. Analogamente, non può applicarsi la sanzione della sospensione di un anno della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale è stata commessa la violazione, in quanto è stato superato il regime autorizzativo sul veicolo. Attualmente dunque le imprese di autotrasporto possono incorrere in violazioni cui sono connesse alcune sanzioni amministrative/disciplinari:

1. sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione (art.13 Reg.1071/2009);
2. sanzioni amministrative pecuniarie (art.19 D. Lvo 395/2000);

3. fattispecie residue (dell'art.21 Legge 298/74).

Vediamo in dettaglio le tre tipologie.

1.La sanzione della sospensione/revoca dell'autorizzazione viene applicata quando venga meno anche solo uno dei 4 requisiti dell'accesso. La procedura (come prevista dal Regolamento sull'accesso n.1071/2009), deve essere attivata entro i termini massimi di 6 mesi, prorogabili di 3 mesi soltanto nel caso di decesso o incapacità del gestore. Nel caso di perdita dell'onorabilità dell'impresa, del gestore o di altri soggetti, l'ufficio deve avviare una procedura amministrativa idonea che includa eventualmente un controllo nei locali dell'impresa. In attesa del riordino della disciplina nazionale sulle sanzioni prevista dalla normativa europea di settore, viene precisato che:

- i procedimenti per perdita di onorabilità e per sospensione/revoca dell'autorizzazione all'impresa vengono avviati con le modalità della Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L.241/1990);
- qualora il procedimento dovesse concludersi con l'accertamento della perdita di uno dei requisiti dell'accesso alla professione e/o con una dichiarazione di inidoneità del gestore, l'ufficio deve procedere con un provvedimento motivato alla sospensione dell'impresa, concedendo un termine per la regolarizzazione;
- in caso di inadempienza, l'ufficio procede, con un ulteriore procedimento, a revocare l'autorizzazione con decorrenza dalla data di accertamento della carenza del requisito.

Nel caso di sospensione/revoca

dell'autorizzazione, sono ammessi ricorsi amministrativi e giurisdizionali; in caso di revoca dell'autorizzazione (cancellazione dal REN), si procede alla cancellazione dell'impresa anche dall'Albo.

2.Sanzioni amministrative pecuniarie (art.19 D. Lvo 395/2000): gli addetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, pongono in essere i controlli sugli obblighi di comunicazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, notificano all'impresa interessata, entro 90 giorni dall'accertamento, il provvedimento con cui si contesta la violazione. L'impresa ha 30 giorni di tempo per richiedere un'audizione o presentare scritti difensivi alla Direzione Generale Territoriale della Motorizzazione (DGT) territorialmente competente in base alla sede legale; la DGT esamina la documentazione prodotta o gli elementi forniti mediante audizione e, se ravvisa l'infondatezza della contestazione, emette un'ordinanza motivata di archiviazione, che trasmette sia agli interessati che in copia all'Ufficio di MOT che ha adottato il provvedimento di contestazione della violazione. L'impresa può, entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, provvedere al "pagamento in misura ridotta" (tramite F23) dandone prova all'Ufficio MOT ed in questo modo il procedimento sanzionatorio si estingue. In caso di mancato pagamento, invece, l'ufficio MOT informa la DGT competente, la quale emette ordinanza-ingiunzione di pagamento che diventa titolo esecutivo se l'impresa non provvede a saldare entro 30 giorni dalla notifica oppure non presenta opposizione al Giudice di Pace. Se

l'opposizione, poi, viene accolta dal Giudice di Pace, la relativa sentenza può essere impugnata in Cassazione. Sulle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione al tipo di provvedimento adottato dagli uffici esse sono articolate.

- Il Comitato centrale dell'Albo decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici MOT in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del Comitato centrale dell'albo sono definitive e debbono essere notificate al ricorrente ed all'ufficio MOT competente. Il ricorso al Comitato centrale è possibile in presenza di un provvedimento di:

- diniego di iscrizione all'Albo;
- sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo;
- applicazione delle sanzioni disciplinari (per mancato pagamento quota Albo, ecc).

Poiché l'iscrizione all'Albo è un sub-procedimento dell'iscrizione al REN, la competenza in materia di ricorso, per questa fase del procedimento, è del Comitato centrale dell'Albo.

Nel momento in cui, invece, viene richiesta l'iscrizione al REN necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione per le imprese che esercitano con veicoli oltre 1,5 ton, la perdita di uno dei requisiti dell'accesso diventa di competenza della DGT (Direzione generale Territoriale). Il ricorso, in questo caso, va inoltrato alla DGT nel cui

ambito territoriale ricade l'ufficio MOT presso il quale è stata inoltrata di iscrizione al REN. Rientrano nelle competenze delle GDT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avverso provvedimenti di:

- rigetto della domanda di rilascio dell'autorizzazione;
- sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
- dichiarazione di inidoneità del gestore;
- dichiarazione di perdita dell'onorabilità degli altri soggetti.

In alternativa ai ricorsi innanzi al Comitato Centrale o alla DGT, vi è la possibilità di ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg dalla data della notifica/comunicazione/ conoscenza dell'atto impugnato.

QUIETANZE DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 aprile 2016

L'Agenzia delle Entrate, con questa risoluzione, ha risposto a un interpello sul trattamento tributario applicabile alle quietanze emesse a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada.

La risoluzione chiarisce che, poiché tali sanzioni rientrano nell'ambito delle entrate tributarie dello Stato, le quietanze di pagamento emesse dagli organi della Polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni sono esenti dall'imposta di bollo.


STUDI DI SETTORE 2016

Agenzia delle Entrate. GERICO

2016 sezione (UG68) dedicata all'autotrasporto

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicata la versione definitiva di GERICO (gestione ricavi e compensi) per il 2016, il software con cui si verifica la congruità dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Il software, che viene aggiornato annualmente, tiene conto dei correttivi anti-crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti sugli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016. 204 gli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015 e tra questi le imprese di autotrasporto devono andare a considerare quello siglato «UG68».

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per il 2016 GERICO consente anche di determinare, già in fase di compilazione del modello Unico, la congruità dei ricavi/compensi, tenendo conto della normalità economica e dell'effetto dei correttivi "crisi" ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, essendo le informazioni da inserire nel software GERICO le stesse della dichiarazione dei redditi. L'utente può così conoscere la propria posizione negli studi di settore fin dalla fase di compilazione, indicando i dati strutturali e contabili dell'attività, e può elaborare un ricavo presunto (ricavo puntuale di riferimento) e un margine di oscillazione (intervallo di confidenza). I ricavi/compensi inferiori al minimo ricavo puntuale di riferimento determinano la condizione di non congruità della dichiarazione ed espongono il contribuente a un eventuale accertamento fiscale.



We create chemistry
BASF

AdBlue[®]
 by

Ue
 VI

panoramica delle

IN FRANCIA SALARIO MINIMO PER AUTISTI STRANIERI

Legge Macron in vigore dal 1° luglio 2016

Questa legge prevede anche per i conducenti di veicoli stranieri che caricano o scaricano in Francia l'adozione del salario minimo. Con questa misura, anche la Francia segue il percorso già intrapreso dalla Germania contro la concorrenza sleale, imponendo agli autisti stranieri che operano in territorio francese l'adozione del salario minimo francese sui lavoratori dipendenti, come stabilito nella regolamentazione denominata Smic.

La norma si riferisce agli autisti che svolgono operazioni di carico e scarico, ma non a quelli in solo transito. I contributi previdenziali e la tassazione sul lavoro resta quella in vigore nel Paese dove è immatricolato il camion.

Le nuove norme francesi sull'autotrasporto estero sono contenute in un Decreto dell'aprile scorso che regola la materia stabilendo anche la documentazione che l'autista straniero dovrà tenere a bordo, tra cui viene indicata una "dichiarazione di distacco". Questa dichiarazione solleva questioni sull'effettiva applicazione, indirizzata soprattutto a contrastare il cabotaggio illegale, che riguarda il piano dei controlli.

DAL 2017 NUOVO REQUISITO DI ONORABILITÀ

Regolamento UE numero 403 del 18 marzo 2016 pubblicato in GUCE

La nuova normativa europea che entrerà in vigore nel 2017 ricollega le infrazioni gravi commesse dalle imprese di autotrasporto alla perdita del requisito dell'onorabilità. Contiene, infatti, l'elenco delle infrazioni gravi al Codice della Strada o alla normativa sull'autotrasporto che possono causare la perdita di tale requisito fondamentale per esercitare l'attività. Le infrazioni riguardano l'autista, il veicolo e le modalità con cui viene esercitato il trasporto stradale.

Per l'autista, il Regolamento considera gravi le infrazioni relative:

- ai tempi di guida e di riposo,
 - all'uso o alla manomissione del cronotachigrafo,
 - al rispetto del tempo di lavoro,
 - alla formazione iniziale o periodica (CQC) e alla patente.
- Per le infrazioni riferite al veicolo, la perdita di onorabilità può scattare nei casi di:
- mancato rispetto dei pesi e delle dimensioni
 - revisione e manomissione del limitatore di velocità.

Per quanto riguarda le modalità del trasporto, il Regolamento considera causa di possibile perdita di onorabilità:

- le autorizzazioni al trasporto internazionale
- il trasporto di merci pericolose e quello di animali.

Ogni infrazione è catalogata secondo un sistema di gravità

AdBlue[®] by BASF è un prodotto di pura sintesi, **unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR**, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.



Via Quinzano, 3 - 25020 Ferro (BS) - Tel. 030 3539079 - Fax 030 9583111 - info@piubue.it

ResNova srl

www.piubue.it

crecente, da grave (IG) a molto grave (IMG) a più grave (IPG). Un'infrazione IPG può causare l'avvio della procedura per la perdita dell'onorabilità. Tre infrazioni IG compiute da un autista nello stesso anno contribuiscono a creare un'infrazione IMG, e quando un autista nello stesso anno accumula tre infrazioni IMG può scattare la procedura per la perdita del requisito essenziale. Si consideri che il numero d'infrazioni per conducente l'anno è un valore medio per azienda (e non si riferisce a una specifica persona) che si calcola dividendo il numero totale delle infrazioni che hanno lo stesso livello di gravità per il numero medio di conducenti occupati dall'azienda nell'anno considerato.

FISSAZIONE DELLA MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO

Direttore Agenzia delle Entrate provvedimento del 27 aprile 2016

L'Agenzia delle Entrate, con questo provvedimento, stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2016 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale. Tali interessi si applicano, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e a partire dalla data della notifica, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE

tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	944	960	949	973	953	981

AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione. L'AdBlue® by BASF è preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, dai costruttori di veicoli industriali, dai costruttori di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici, nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

AdBlue® by BASF viene costantemente monitorata al fine di assicurare la qualità in ogni fase della produzione e la distribuzione avviene secondo le norme VDA e ISO 22241.

Una catena logistica completa mette la qualità al primo posto. Ogni prodotto è dotato di:

- Certificato di analisi chimica
- La tracciabilità completa (numero di lotto)
- Anti-contraffazione
- Sigilli numerati



AdBlue®
by
BASF
We create chemistry



COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3220	0,0250	0,0740	0,0380	0,0210	0,3800	0,1230	1,6330	0,9480	0,2250	2,8060
60.000	0,4330	0,3220	0,0250	0,0740	0,0380	0,0140	0,2540	0,1230	1,2830	0,6320	0,1500	2,0650
80.000	0,3250	0,3220	0,0250	0,0740	0,0380	0,0110	0,1900	0,1230	1,1080	0,4740	0,1130	1,6950
100.000	0,2600	0,3220	0,0250	0,0740	0,0380	0,0080	0,1520	0,1230	1,0020	0,3790	0,0900	1,4710

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3010	0,0250	0,0740	0,0570	0,0590	0,4750	0,1310	1,9220	1,1160	0,2250	3,2630
60.000	0,5330	0,3010	0,0250	0,0740	0,0570	0,0390	0,3170	0,1310	1,4770	0,7440	0,1500	2,3710
80.000	0,4000	0,3010	0,0250	0,0740	0,0570	0,0290	0,2380	0,1310	1,2550	0,5580	0,1130	1,9260
100.000	0,3200	0,3010	0,0250	0,0740	0,0570	0,0240	0,1900	0,1310	1,1220	0,4460	0,0900	1,6580

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


APRILE 2016

Il periodo di riferimento ha registrato il termine del recente contraddittorio andamento del prezzo del gasolio ed è stato caratterizzato da un discreto incremento del costo del rifornimento annotato sia in termini assoluti che di media ponderata con immediati incrementi dei costi totali dell'impresa di autotrasporto. Le altre voci di spesa non hanno mostrato alcuna rilevante modifica.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI TAGLIA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA